



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI
PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE
DEGLI EDIFICI SITI NEL
COMUNE DI SAN LEO**

Approvato con deliberazione C.C. n.31 del 19/11/2021

Articolo 1. Finalità

Il presente Regolamento intende incentivare interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici mediante concessione di contributi a fondo perduto, allo scopo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e di valorizzare l'immagine del Comune di San Leo. Per accedere al contributo pubblico dovranno essere rispettati i requisiti oggettivi indicati nel presente Regolamento.

Articolo 2. Ambito di applicazione

Sono ammissibili a contributo gli interventi di recupero, restauro e/o rifacimento delle facciate degli edifici con almeno una facciata prospiciente le vie comunali comprese nel territorio comunale e in particolare riguardanti:

- opere di restauro di: intonaci, apparati decorativi, elementi lignei, manufatti lapidei / metallici
- rifacimento di intonaco e zoccolatura;
- tinteggiatura;
- sostituzione dei canali di gronda, discendenti pluviali con elementi in rame.
- ripristino di pareti esterne alterate da manomissioni estranee per tecnologia, forma e materiali all'impianto architettonico originario
- predisposizione di ponteggi utili alla realizzazione della facciata.

Sono altresì ammissibili a contributo gli interventi riguardanti isolati e muri di cinta prospicienti e/o interamente visibili dalla pubblica via. Gli interventi ammissibili al contributo possono anche far parte di un insieme più ampio ed articolato di opere ma devono riguardare almeno un'intera facciata di un edificio, intesa come fronte compiuto dell'immobile, e la misura del contributo è applicata all'intero intervento anche qualora solo una parte dell'immobile sia destinata alle attività sopra indicate.

Non sono ammessi contributi a privati che non siano in regola con i tributi comunali né destinatari di ordinanze riguardanti messa in sicurezza o ripristino di decoro degli edifici non ottemperate.

Il cumulo del contributo comunale con altri benefici previsti da eventuali leggi di settore è consentito se ammesso dalla legge di settore e nel limite complessivo della spesa sostenuta.

Articolo 3. Beneficiari del contributo

Possono beneficiare del contributo previsto i proprietari, i titolari di altro diritto reale di godimento e/o i titolari di altro titolo valido che consenta l'uso o il godimento degli immobili indicati all'art. 2 che abbiano provveduto in forma singola o associata alla realizzazione degli interventi di cui sopra e secondo le modalità di cui ai punti seguenti.

Qualora nello stesso edificio vi siano più proprietari, per accedere alle agevolazioni è necessaria la domanda sottoscritta da tutti i comproprietari ed il contributo sarà erogato ad un unico soggetto indicato nella domanda, ovvero idonea delibera dell'assemblea di condominio ed il contributo sarà erogato all'amministratore.

Potrà essere ammessa a contributo anche la domanda di un singolo proprietario di un edificio in comproprietà, ma solo se le opere riguardano l'intervento da cielo a terra per almeno un'intera unità di intervento.

Articolo 4. Ammontare del Contributo

Il contributo per gli interventi di cui al presente bando è commisurato al 10% dell'importo imponibile fiscale risultante dalla fattura della spesa, presentata al termine dei lavori, con un massimo del contributo medesimo di € 2.500,00 per ogni UMI calcolato ai sensi degli articoli seguenti. Il fondo destinato ai contributi di cui al presente regolamento è concesso, fino ad esaurimento dello stesso, nei limiti e nei modi stabiliti dal relativo avviso da emettersi a cura della Giunta Comunale.

Articolo 5. Domanda di Contributo

Il richiedente dovrà produrre domanda su apposito modello (allegato al presente Regolamento), Per l'ottenimento del contributo in oggetto, i richiedenti dovranno far pervenire a mano, racc. A/R ovvero PEC la richiesta di contributo.

La domanda di contributo dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, a cura del/i soggetto/i beneficiario/i di cui al precedente art.4 e corredata, se necessario e se previsto dalla vigente normativa, dei seguenti documenti:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o richiesta di Permesso di Costruire (P.D.C);
- documentazione fotografica, breve relazione tecnica sulle modalità di intervento e sui materiali da impiegati;
- Copia della regolare fattura rilasciata dall'impresa esecutrice ed intestata al beneficiario del contributo riferita al 100% dei soli lavori oggetto del contributo;
- Fotografia a colori della/e facciata/e oggetto di intervento attestante le condizioni in cui essa/e si presenta/presentano alla data della fine dei lavori;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Qualora l'intervento interessi un condominio, la richiesta di contributo potrà essere presentata dall'Amministratore o Rappresentante dello stesso, salva successiva ratifica della domanda di contributo da parte dell'assemblea condominiale.

Non saranno ammesse a contributo le istanze riferite a lavori terminati prima del 31 dicembre 2019.

Articolo 6. Ammissione al Contributo

Ai fini dell'ammissione al contributo le domande pervenute verranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo del Comune di San Leo.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del contributo verranno considerate nel seguente ordine gerarchico:

1. La data di presentazione della domanda;
2. La completezza della documentazione presentata;
3. Il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede a stilare apposita graduatoria e a pubblicarla sul sito istituzionale del Comune e a darne notifica agli interessati.

Articolo 7. Concessione del Contributo

La concessione del contributo avverrà sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 6 ed entro i limiti degli importi di finanziamento di volta in volta disponibili nell'apposito capitolo del bilancio comunale.

L'avvenuta concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari con idoneo mezzo.

Nel caso l'istanza di contributo sia stata presentata dall'Amministratore di Condominio, entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo dovrà essere presentata, a pena di decadenza del contributo concesso, una copia del processo verbale di deliberazione dell'assemblea condominiale approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 c.c. che, oltre ad approvare l'esecuzione dei lavori, prenda atto dell'avvenuta concessione del contributo comunale.

Articolo 8. Verifiche

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi tramite proprio personale per verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente bando.

Articolo 9. Erogazione del Contributo

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori..

Articolo 10. Mantenimento della graduatoria

Gli interventi dichiarati ammissibili ma non finanziati per mancanza di disponibilità per l'anno in corso, avranno diritto di priorità al finanziamento dell'anno successivo, nell'ipotesi che il contributo venga riproposto.

Articolo 11. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a Leggi e Regolamenti vigenti in materia.